

STATUTO

L'ARABA FENICE TRASPORTO DIALIZZATI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRICA DI ROMA VT PIAZZALE
GALVALIGI 10

Numero REA: VT - 168783

Codice fiscale: 13796151002

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-02-2019 - Statuto completo;	2
---	---

All. "A" al n. 8233 di racc.

STATUTO

Art. 1) (Denominazione)

È costituita una Società Cooperativa denominata "L'ARABA FENICE TRASPORTO DIALIZZATI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2) (Sede)

La Società ha sede in Fabrica di Roma (VT) e potrà istituire sedi secondarie.

Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'Organo Amministrativo.

Art. 3) (Durata)

La Società ha la durata di anni 50 (cinquanta) dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata.

Art. 4) (Scopo mutualistico - Oggetto sociale)

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare

	le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, so-	
	ciale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere le si-	
	tuazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disa-	
	gio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forn-	
	ti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di in-	
	tervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla con-	
	dizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente,	
	sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente miglio-	
	ri di quelle rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire	
	ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore	
	dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavo-	
	rativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle otte-	
	nibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori	
	intendono perseguire nella propria sfera individuale è quel-	
	lo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la	
	prestazione della propria attività lavorativa a favore della	
	cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto:	
	- l'assistenza ed il trasporto di persone in dialisi, disabi-	
	li ed affette da patologie in genere;	

	- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domi-	
	ciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria,	
	di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali,	
	a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisogno-	
	se, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e	
	famiglie in difficoltà;	
	- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed	
	infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ed in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base e	
	di formazione professionale, sanitari di base e a elevata in-	
	tegrazione sociosanitaria;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazio-	
	ne dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori	
	in stato di bisogno anche momentaneo;	
	- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilita-	
	zione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuo-	
	le e simili;	
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali	
	psichiatrici;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tute-	
	la della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di as-	
	sistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche,	

	palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole	
	di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e pisci-	
	ne, case di vacanza marine e montane, campeggi e lo svolgi-	
	mento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi socia-	
	li;	
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o perso-	
	ne bisognose;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comu-	
	nità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anzia-	
	ne, inferme o bisognose;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la colla-	
	borazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni	
	di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano	
	la propria attività nei settori suindicati.	
	La Società potrà altresì promuovere, organizzare e gestire	
	corsi di formazione e aggiornamento professionale per i soci.	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattua-	
	li necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	e comunque sia direttamente attinenti agli stessi e potrà	
	svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi	
	non soci.	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi del-	
	l'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e	

dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale. Conseguentemente, la cooperativa è considerata cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Fermo restando il disposto dell'art. 2522 del cod. civ., possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative anche sociali.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella svolta dalla Cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Organo amministrativo.

	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce con	
	la propria adesione o successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in for-	
	ma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, con-	
	sentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di	
	associazione in partecipazione, con cui contribuisce comun-	
	que al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previden-	
	ziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta all'Organo Amministrativo della cooperativa e sempre	
	che l'attività in questione non sia in contrasto con le fina-	
	lità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli	
	scopi sociali della stessa.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'eser-	
	cizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto	

previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Il trattamento di cui al comma precedente può essere stabilito annualmente dall'Organo Amministrativo, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi a questa categoria non potrà superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del

	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere elet-	
	ti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono	
	dei diritti di cui agli artt. 2476 comma 2 e 3 del cod. civ..	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci	
	cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzati-	
	vo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	

	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Am-	
	ministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai so-	
	ci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'	
	art. 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'	
	Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	

	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e ss. del presen-	
	te statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motiva-	

	re la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto definito in quote da € 50,00	
	(cinquanta virgola zero centesimi) in un numero minimo da	
	sottoscrivere pari ad uno o più se così deliberato in sede	
	di assemblea ordinaria dei soci;	
	- della eventuale tassa di ammissione fissata dall'Organo am-	
	ministrativo;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti	
	i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del	
	socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazio-	

	ne da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	d) non abbia più interesse alla continuazione del rapporto.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta con ricevuta di ritorno alla Società o con pec.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta gior-	
	ni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 42 e ss.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	

della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al versamento delle quo-

	te sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società	
	a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Or-	
	gano amministrativo;	
	f) nel caso del socio lavoratore quando il rapporto di lavo-	
	ro cessi per qualsiasi causa.	
	h. nel caso di socio persona giuridica che sia fallito o sot-	
	toposto a scioglimento o liquidazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 42 e	
	ss., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno o pec.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrati-	
	vo su tali materie sono demandate alla decisione del Colle-	
	gio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e ss. del presente	
	statuto.	

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino

	gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-	
	mi 2 e 3 del cod. civ..	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La So-	
	cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	
	ste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	

	duto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del cod.	
	civ..	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	

	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di 1.000,00 (mille	
	virgola zero centesimi) euro.	
	Ogni socio deve sottoscrivere il numero minimo di quote sta-	
	bilito dall'Organo Amministrativo.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare il	
	proposto acquirente all'Organo amministrativo che deve pro-	

	nunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto	
	per i soci operatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori,	
	ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	operatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti:	
	1 (un) voto fino a euro cinquemila di capitale sottoscritto	
	2 (due) voti oltre a euro cinquemila e fino a euro diecimila	
	di capitale sottoscritto;	
	3 (tre) voti oltre a euro diecimila e fino a euro ventimila	

	di capitale sottoscritto;	
	4 (quattro) voti oltre a euro ventimila e fino a quarantami-	
	la di capitale sottoscritto;	
	5 (cinque) voti oltre a euro quarantamila di capitale sotto-	
	scritto	
	In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di	
	un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge	
	e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del cod. civ., ai	

soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

La Cooperativa non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 21 (Strumenti di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere strumenti di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Gli strumenti di partecipazione cooperativa possono essere e-

23 di 48

	a. al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b. all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art.22 (Assemblea speciale)	
	L'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti di parte-	
	cipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compa-	
	tibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla leg-	
	ge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo ammi-	
	nistrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune,	
	quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richie-	
	sta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun posses-	
	sore un voto per ogni quota posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci,	
	con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'ese-	
	cuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela	
	gli interessi dei possessori degli strumenti di partecipazio-	
	ne cooperativa nei confronti della Società.	
	Art. 23 (Recesso)	
	Ai detentori degli strumenti di partecipazione cooperativa	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	

minimo di durata stabilito dall'Assemblea in sede di emissio-
ne degli strumenti stessi.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai **soci cooperatori** rappre-
sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superio-
re ai limiti di legge come determinato dall'Organo Ammini-
strativo;

2) dai conferimenti effettuati dai **soci sovventori**, confluen-
ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti
finanziari.

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili
di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente
non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei
soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-
sta per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-

	tuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fornendo, le	
	indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel	
	precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione	
	dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità pa-	
	trimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	

	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo ammini-	
	strativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo Sviluppo del-	
	la Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura del 3% (tre per cento) e comunque non al di	
	sotto della misura prevista dalla legge medesima vigente;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal cod. civ. per le cooperative a mutualità preva-	

	lente;	
	e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusi-	
	vamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative	
	a mutualità prevalente, e per remunerare gli altri strumenti	
	finanziari dei soci non cooperatori;	
	f) a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente .	
	Art. 27 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-	
	lo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'at-	
	tività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	

mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 29 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, compresa l'affissione nella bacheca della sede legale con firma per presa visione, contenente l'ordine del giorno, il luogo nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della

	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione	
	e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 19;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dell'Organo di controllo;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori e all'Organo di controllo;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità dell'Organo amministrativo	
	e dell'Organo di controllo, se nominato;	

	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo	
	amministrativo.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen-	
	za ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data del-	
	la richiesta.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	

	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti disloca-	
	ti in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati	
	(il collegamento solo in via audio è consentito unicamente	
	quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci	
	a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mez-	
	zo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivo-	
	cabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d. ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indi-	
	cati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato	
	della Cooperativa e sulla sua trasformazione, l'Assemblea	

per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Nel caso di deliberazioni di trasformazione della società i dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società stessa.

Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, attribuiti come segue:

a. 1 (un) voto fino ad euro cinquemila di capitale sottoscritto;

b. 2 (due) voti oltre ad euro cinquemila e fino a euro a diecimila di capitale sottoscritto;

	c. 3 (tre) voti oltre ad euro diecimila e fino a euro venti-	
	mila di capitale sottoscritto;	
	d. 4 (quattro) voti oltre ad euro ventimila e fino a euro	
	quaranta mila di capitale sottoscritto;	
	e. 5 (cinque) voti oltre ad euro cinquantamila di capitale	
	sottoscritto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	Si applica altresì quanto previsto dal Titolo IV per i tito-	
	lari degli strumenti finanziari.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.	
	2372 del cod. civ..	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 35 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori restano in carica per il tempo determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali, salvo revoca o dimissioni.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci sovventori possono essere eletti a comporre il Consiglio di Amministrazione, purché complessivamente essi non superino un terzo delle cariche attribuite ai soci.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

	I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono	
	darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al-	
	l'Organo di controllo con le modalità previste per il reces-	
	so dei soci.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipa-	
	no per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio de-	
	cadono dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qua-	
	lunque motivo, perdono la qualità di socio.	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini	
	ha effetto solo momento in cui l'Organo Amministrativo è ri-	
	costituito.	
	Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati al-	
	l'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	Tra l'altro all'Organo amministrativo è demandato comunque	
	l'obbligo di:	
	a. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;	
	b. redigere il Bilancio di esercizio composto da Stato Patri-	
	moniale, Conto Economico e dalla Nota Integrativa;	
	c. provvedere alla stesura della relazione sull'andamento	
	della gestione sociale;	
	d. predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto,	
	che dovranno essere approvati dall'Assemblea;	

	e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;	
	f. deliberare su tutte le materie di cui all'art. 5;	
	g. conferire procure speciali, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	h. assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;	
	j. determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;	
	k. nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici;	
	l. nominare Direttori generali, Istitutori, Procuratori speciali figure analoghe;	
	m. dare l'adesione della società ad organismi associativi e consortili, assumere partecipazioni in altre società per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni ai fini di collegamento o riservate dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo ha, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi au-	

	torità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e	
	giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamen-	
	ti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi,	
	assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e sti-	
	pulare convenzioni con Enti pubblici.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del cod. civ., dei poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcu-	
	ni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limi-	
	ti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglie-	
	ri, fissandone l'ordine del giorno e provvedendo affinché i	
	consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordi-	
	ne del giorno stesso.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata con ri-	
	cevuta di ritorno, fax o e-mail da spedirsi non meno di cin-	
	que giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo	
	telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci ef-	
	fettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riu-	

	nione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Se-	
	gretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio	
	o una persona estranea alla Società.	
	Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere	
	anche per teleconferenza o audio/videoconferenza, a condizio-	
	ne che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato	
	da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di interveni-	
	re in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esa-	
	minati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documen-	
	ti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione ap-	
	provata dall'Organo di controllo, se nominato, nei modi pre-	

	visti dall'art. 2386 del cod. civ., purché la maggioranza re-	
	sti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato-	
	ri, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgen-	
	za dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può com-	
	piere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio	
	di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanen-	
	do in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Or-	
	gano di controllo, se nominato, determinare il compenso dov-	
	to agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 40 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali ed altri Istitutori.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, nei limiti delle deleghe agli stessi conferi-	

te, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Organo di controllo)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 cod. civ. la società dovrà dotarsi di un organo che svolga le funzioni:

- di controllo della gestione ai sensi dell'art. 2403 cod. civ.;
- della revisione legale dei conti ex art.14 D.Lgs 39/2010.

La Società potrà affidare entrambe le predette funzioni, alternativamente, ad un:

- organo monocratico (di controllo e revisione);
- organo collegiale (Collegio Sindacale) i cui membri siano iscritti nell'apposito registro.

Per la composizione, i poteri ed il funzionamento dell'Organo collegiale si applicano le norme dettate in tema di spa.

Le predette funzioni potranno essere, altresì, affidate separatamente, attribuendo quella di controllo ad un Sindaco Unico o ad un Collegio Sindacale e quella di Revisione dei Conti ad un Revisore (persona fisica o Società di Revisione).

Potrà inoltre essere nominato un Organo di controllo e revisione anche ove tale nomina non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 del cod. civ.

L'Organo di controllo, se obbligatorio per legge o se comun-

	que nominato dall'Assemblea, resta in carica per tre eserci-	
	zi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Esso è rieleggibile.	
	La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è determina-	
	ta dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero perio-	
	do di durata del suo ufficio.	
	L'Organo di controllo, quando nominato, esercita anche la re-	
	visione legale dei conti ed è quindi integralmente composto	
	da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina dell'Organo di	
	controllo e la società non abbia comunque provveduto a tale	
	nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in	
	possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 42 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazio-	

	ni assembleari;	
	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 43 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e ss. del cod. proc. civ.;	
	b) tre, per le altre controversie ed in generale per quelle di valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia neces-	
	sario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la sca-	
	denza del termine possa nuocere alla completezza dell'accer-	
	tamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedura-	
	li cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in o-	
	gni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 44 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	

dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci
presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-
l'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-
nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-
guente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.
26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-
la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.
59;
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori de-
gli strumenti di partecipazione cooperativa, per l'intero va-
lore nominale, eventualmente rivalutato.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-

terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 31.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la Cooperativa intende assumere e mantenere, lo stesso:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci sovventori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e

47 di 48

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo munito delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005, artt. 1, 68 ter e 73 della L. 89/1913, e 1 del r.d.l. 1666/1937, che si trasmette ad uso iscrizione Registro Imprese.

Roma, data apposizione della firma digitale